

REP. N.

REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

CONTRATTO D'APPALTO

**Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento finale di
rifiuti.....LOTTO.....**

CIG CUI.....

APPALTATORE:

IMPORTO NETTO: Euro (euro/.....) esclusa

I.V.A. di cui euro per il contratto base di anni e euro

..... per eventuale opzionale

*** * * * ***

L'anno e questo giorno (.....) del mese di

..... in Milano, avanti a me dott.ssa Olimpia Maria Teresa Garlaschi,

nata a Milano il 25.07.1969, funzionario in servizio presso l'Università degli Studi

di Milano e, come tale, delegata con decreto del Rettore registrato al n. 2461 in

data 28.06.2017, a ricevere in forma pubblica amministrativa gli atti ed i contratti

che si stipulano nell'interesse dell'Università medesima, a norma dell'art. 1 del

Regolamento di Ateneo per le attività negoziali, senza l'assistenza dei testimoni,

avendovi le parti espressamente rinunciato con il mio consenso, si sono

personalmente costituiti:

DA UNA PARTE

Università degli Studi di Milano, (codice fiscale n. 80012650158), con sede legale

in Milano, Via Festa del Perdono n. 7, nella persona del Direttore Generale,

Roberto Conte, nato a Brindisi il 6.10.1966, autorizzato alla stipula del presente

atto ai sensi dell'art. 58 dello Statuto di questa Amministrazione, qui di seguito denominato *Appaltante*,

DALL'ALTRA

....., con sede legale in –, nella persona dell'Amministratore Unico / Legale rappresentante sig./dott. nato a il C.F. come risulta dalla Visura al Registro delle Imprese rilasciata dall'ANAC in data/ procuratore speciale della Società, come risulta dalla delibera del CdA del.....e depositata agli atti di questa Amministrazione, di seguito *Appaltatore*.

Della identità personale, qualifica e capacità giuridica dei suddetti contraenti io Ufficiale Rogante sono certo e attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1 co. 1 lett. f) del D.Lgs. 82/2005.

PREMESSO

CHE con Determina dirigenziale del è stata aggiudicata la gara d'appalto a procedura aperta per l'affidamento del servizio in epigrafe, alla società, con sede legale in –, che ha offerto un ribasso del per cento sull'importo a base di gara;

CHE la spesa complessiva, presunta e non garantita, derivante dal presente contratto, per l'affidamento dei citati servizi, pari ad euro, IVA esclusa, di cui euro per il contratto base di anni ed euro per eventuale opzionale, graverà sul

CHE dal Documento di Regolarità Contributiva si evince che l'Appaltatore risulta in regola con il versamento dei contributi e dei premi accessori;

CHE, come da comunicazione del rilasciata dalla Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia a carico della suindicata e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del d.lgs. 159/2011, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del d.lgs. 159/2011, *oppure*

CHE nelle more dell'acquisizione dell'informazione/comunicazione antimafia richiesta dall'Appaltante (Prot. n. PR_.....) nei confronti di, ai sensi dell'art. 91/art. 87 del d.lgs. 159/2011, si procede alla stipula del presente contratto sottoposto alle condizioni di cui all'art. 92/art. 88 del D.Lgs. 159/2011

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1 – Premesse e norme regolatrici

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'offerta economica, il Capitolato d'Appalto e relativi allegati e le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dalle norme del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente

per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Appaltante, l'Appaltatore rinuncia a promuovere azione o a opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti tutti della gara prodotti dall'Appaltante prevarranno sugli atti e i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, a eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore e accettate dall'Appaltante.

ART. 2 – Oggetto del contratto

Il presente contratto ha a oggetto.....

Il tutto come meglio descritto e dettagliato nel Capitolato d'Appalto facente parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato.

ART. 3 – Importo del contratto

L'importo del contratto è di euro, comprensivo di oneri di sicurezza, IVA esclusa, di cui:

- euro per il contratto base di 3 (tre) anni, comprensivo di oneri di sicurezza, IVA esclusa;

- euro per eventuale biennio opzionale, comprensivo di oneri di sicurezza, IVA esclusa.

ART. 4 - Tempi previsti per l'espletamento delle prestazioni

La durata del presente contratto viene stabilita in 3 (tre) decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di avvio del servizio/verbale di avvio del servizio sotto le riserve di legge, prevedendo tuttavia l'insindacabile facoltà dell'Appaltante di dare seguito al contratto per ulteriori 2 (due) anni, previa favorevole valutazione

dell'esecuzione del contratto. In tal caso l'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

L'Appaltante, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016, si riserva in ogni caso la facoltà di prorogare, nel corso dell'esecuzione del contratto, la durata del medesimo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Appaltante.

ART. 5 – Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto a tutti gli effetti i seguenti documenti e i relativi allegati, anche se non materialmente acclusi, che restano depositati agli atti dell'Appaltante: il Disciplinare di gara e il Capitolato d'Appalto (Allegato A al contratto) con i relativi allegati, l'offerta presentata dall'Appaltatore corredata da tutti i documenti richiesti e specificati negli atti di gara, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).

Per tutti gli aspetti non espressamente regolati e disciplinati dal presente contratto, dovrà farsi riferimento a quanto previsto in tali documenti.

ART. 6 - Domicilio

Per gli adempimenti relativi al presente contratto, l'Appaltatore elegge il proprio domicilio legale in –

ART. 7 – Condizioni e modalità di esecuzione

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato d'Appalto e nell'offerta presentata in sede di gara.

L'Appaltatore si impegna a eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'Appaltante e di terzi autorizzati,

senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.

L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere di ostacolo o reso più oneroso dalle attività svolte dall'Appaltante e/o da terzi.

Per quanto riguarda le modalità di espletamento delle prestazioni e le relative obbligazioni ed oneri, si richiamano interamente gli articoli specifici del Capitolato d'Appalto.

ART. 8 – Obblighi e adempimenti a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasposto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione nonché i connessi oneri assicurativi.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno a esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Appaltante.

L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Appaltante, nonché a dare immediata comunicazione all'Appaltante di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

L'Appaltante si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Appaltante ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Appaltante entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del

presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Appaltante.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Appaltante avrà la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 13.

ART. 9 - Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di Leggi e di prescrizioni impartite dall'Appaltante.

In caso di inosservanza anche parziale da parte dell'Appaltatore delle leggi e disposizioni in materia di appalti o delle prescrizioni dettate dal Capitolato d'Appalto o da altri documenti contrattuali, l'Appaltante provvederà a contestare la mancata esecuzione per iscritto, assegnando all'Appaltatore un termine perentorio, entro il quale l'inadempimento dovrà essere sanato.

Tutte le spese derivanti all'Appaltante dai suddetti inadempimenti, compresi gli eventuali maggiori costi, saranno addebitate all'Appaltatore.

L'Appaltatore sarà l'unico responsabile per tutte le incombenze del contratto con assoluto sollievo dell'Appaltante da qualsiasi responsabilità a riguardo, obbligandosi a manlevare e mantenere indenne l'Appaltante da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

Si richiama in ogni caso l'art. del Capitolato d'Appalto.

ART. 10 - Pagamenti

Gli interventi dovranno essere fatturati sulla base delle modalità indicate nel Capitolato d'Appalto.

Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltante opererà una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo da corrispondere all'Appaltatore. A tal fine l'Appaltatore dovrà fatturare il corrispettivo detraendo la ritenuta nella misura dello 0,50 per cento del corrispettivo stesso. Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

L'Appaltante, accertata la regolarità del servizio secondo quanto previsto dal Capitolato d'Appalto provvederà al pagamento dell'importo dovuto a titolo di corrispettivo entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura, previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell'Università del DURC (Documento di regolarità contributiva) in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24/10/2007.

Ai sensi del D.M. n.55/2013 e della L. n.89/2014, a decorrere dal 31.03.2015 è in vigore l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, pertanto, l'Appaltante non potrà accettare né procedere al pagamento di fatture che non siano trasmesse in forma elettronica.

Tali fatture dovranno essere inviate a: Università degli Studi di Milano, Ufficio del Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro, Via Santa Sofia 9/1 - 20122 Milano e dovrà riportare il seguente Codice Univoco d'Ufficio, necessario a fronte degli obblighi legati alla fatturazione elettronica: 1DNZ91.

Resta infine inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nel pagamento del corrispettivo dovuto, l'Appaltatore potrà sospendere il servizio. Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice e unilaterale dichiarazione dell'Appaltante da

comunicarsi con PEC, ai sensi del successivo art. 13.

Dagli importi comunque dovuti verranno detratte tutte le somme dovute all'Appaltatore per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati.

ART. 11 – Cessione del contratto e cessione del credito

È vietata la cessione sotto qualsiasi forma di tutto o parte del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

È ammessa la cessione del credito, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016. La cessione può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa, deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E' fatto altresì divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'Appaltatore, in caso di cessione di crediti, si impegna a comunicare il CIG della presente procedure al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto a utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti dell'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Appaltante al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

ART. 12 – Penali

Per l'applicazione delle penali si richiama l'art.....del Capitolato d'Appalto.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Direttore dell'Esecuzione del contratto. L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie controdeduzioni al Direttore dell'Esecuzione nel termine massimo di cinque gironi lavorativi dalla contestazione. Nei casi in cui le predette controdeduzioni siano state acquisite ma valutate negativamente dall'Appaltante, ovvero siano pervenute oltre il termine assegnato ovvero non siano pervenute affatto, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Nel caso di applicazione delle penali, l'Appaltante provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle fatture ovvero, in alternativa, a incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

In tale ultimo caso, l'Appaltatore dovrà successivamente provvedere all'immediato reintegro della cauzione.

Restano comunque fatto salvo il risarcimento per il maggior danno.

ART. 13 – Risoluzione, clausola risolutiva espressa

L'Appaltante, in caso di negligenza e di imperizia nella esecuzione degli interventi, prolungata e ingiustificata sospensione delle attività e/o gravi reiterati ritardi nelle prestazioni oggetto del contratto e quando venga compromessa la loro tempestiva esecuzione e la buona riuscita nonché nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10 per cento del valore del contratto, ha il diritto di risolvere il contratto, a suo insindacabile giudizio e in qualsiasi momento, liquidando i servizi per la parte di essi regolarmente eseguita, qualunque sia il loro importo complessivo e addebitando all'Appaltatore il

maggior onere derivante all'Appaltante per la stipula del nuovo contratto finalizzato al completamento dei servizi stessi.

La risoluzione del contratto produrrà i propri effetti dalla ricezione, da parte dell'Appaltatore, della comunicazione di risoluzione, inviata per via telematica dall'indirizzo pec unimi@postecert.it.

Tale comunicazione dovrà contenere esplicitamente le motivazioni per le quali si procede alla risoluzione e dovrà concedere un congruo termine, comunque non superiore a 15 giorni naturali e continuativi, all'Appaltatore per sanare l'inadempimento o presentare le proprie osservazioni giustificative.

Decorso inutilmente tale termine senza che l'Appaltatore abbia sanato l'inadempimento o nel caso in cui l'Appaltante dovesse ritenere non accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procederà alla risoluzione del contratto. Il tutto fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

L'Appaltante ha infine il diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

In ogni caso, l'Appaltante potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80 D. Lgs. 50/2016.

Contestualmente alla risoluzione, l'Appaltante procederà ad incamerare la garanzia definitiva per l'interno importo residuo al momento della risoluzione,

salvo e impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'Appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

In caso di risoluzione si applica integralmente il disposto di cui all'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

Si applica infine l'art.....del Capitolato d'Appalto.

ART. 14 – Diritto di recesso

Ai sensi e per gli effetti dell'art 1, co. 13 del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni nella L. 135/2012, nel corso dell'esecuzione del presente contratto di servizi, l'Appaltante ha il diritto di recedere, in ogni momento, previa formale comunicazione all'Appaltatore, con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP Spa (art. 26, comma 3, L. n. 488/1999) siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, co. 3 della L. n. 488/1999.

L'Appaltante si riserva inoltre il diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Appaltante.

In caso di recesso dell'Appaltante, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte nonché del valore dei materiali utili eventualmente esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

ART. 15 – Fallimento dell'Appaltatore

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto, fatta salva la speciale disciplina prevista dall'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 16 – Deposito cauzionale

Si dà atto che l'Appaltatore ha prodotto la cauzione definitiva n.
rilasciata in data da, di importo pari a euro
....., contenente l'indicazione dell'espressa rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché
l'esplicito impegno del garante a pagare entro 15 giorni, su semplice richiesta
scritta dell'Appaltante, il valore dell'intero deposito cauzionale.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e cessa di avere
effetto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione o, comunque, fino ad apposita comunicazione
liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia)
da parte dell'Appaltante, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la

definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

In ogni caso la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80 per cento dell'importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, dei S.A.L. o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di prestazione eseguita. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

L'Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per le cause esplicitate all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto nonché in tutte le altre ipotesi previste dal presente contratto e dal Capitolato d'Appalto.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui l'Appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte dell'Appaltante e, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore. Nella ipotesi in cui l'Appaltante intenda valersi della facoltà di richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione definitiva, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, l'Appaltatore è tenuto a trasmettere lo schema di polizza-tipo approvato con D.M. 19.01.2018, n. 31 in vigore dal 25.04.2018, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente trascritto, secondo le modalità già sopra descritte. In caso di inadempimento a tale obbligo,

L'Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART. 17 - Coperture assicurative

Si dà atto che l'Appaltatore ha consegnato, ex art.103 del D.Lgs. 50/2016, copia del certificato di assicurazione relativo alla polizza assicurativa n., emesso da in data per un massimale di copertura pari a euro

ART. 18 – Subappalto

L'Appaltatore ha dichiarato di non avvalersi dell'istituto del subappalto *oppure*

L'Appaltatore ha dichiarato che intende avvalersi dell'istituto del subappalto, nei limiti di legge, indicando le seguenti attività:

-
-
-

ART. 20 – RUP e Direttore dell'esecuzione

L'esecuzione del contratto è diretta dal RUP, il quale si avvale del Direttore dell'esecuzione del contratto per la verifica del regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dall'Appaltante. Inoltre, assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

A tale fine, il Direttore dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dalla legge ed in particolare quelle indicate nel

Capitolato d'Appalto a cui si fa espresso rinvio, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

ART. 21 – Verbale di avvio dell'esecuzione e di avvenuta ultimazione delle prestazioni del contratto

Si richiama l'art.....del Capitolato d'Appalto.

ART. 22 – Verifiche di conformità

Si richiama l'art.....del Capitolato d'Appalto

Art. 23 - Collaudo

Al termine della fornitura il Responsabile del Procedimento, fatte le opportune verifiche, rilascia la “attestazione di regolare esecuzione”.

ART. 24 - Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Milano - della notizia dell'inadempienza della propria controparte subappaltatrice/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Appaltatore si impegna, altresì, ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori/subcontraenti (ove presenti) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, un'apposita clausola con cui il subappaltatore/subcontraente (ove presente):

1. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm.ii. relativi al presente contratto;

2. si impegna a dare immediata comunicazione all'Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Milano - della notizia dell'inadempienza della propria controparte agli obblighi della tracciabilità finanziaria.

Ai fini della verifica prevista dal comma 9 dell'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm.ii., l'Appaltatore si impegna ad inviare all'Appaltante copia dei contratti sottoscritti con i contraenti della filiera dell'impresa a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, entro il termine di 10 giorni naturali successivi e continui dalla relativa sottoscrizione. Le comunicazioni di cui al presente articolo dovranno essere effettuate dal legale rappresentante o da soggetto munito di apposita procura.

ART. 25 - Spese derivanti dal contratto

Sono a carico dell'Appaltatore le tasse o imposte nella misura stabilita dalle leggi in vigore all'atto dei pagamenti, oltre a tutti gli altri oneri, imposte e tasse, ivi compresa quella di registro, di bollo e tutte le spese per la stesura del contratto. Le parti danno atto che il presente contratto, che ha per oggetto servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, a norma del combinato disposto degli artt. 5, 40 e 57 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, va sottoposto a registrazione in termine fisso e misura fissa. Il presente contratto verrà registrato mediante utilizzo del servizio telematico per i Pubblici Ufficiali messo a disposizione dalla Agenzia del Territorio (UNIMOD).

L'imposta di bollo è assolta in modalità telematica, ai sensi dell'art. 1, co. 1 bis, del D.P.R. 1972/642 come modificato dal D.M. 22.02.2007.

ART. 26 – Controversie e decadenze

Tutte le controversie tra l'Appaltante e l'Appaltatore, così durante l'esecuzione

come al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si sono potute definire in via amministrativa sono deferite in via esclusiva al Foro competente di Milano.

E' in ogni caso escluso il ricorso alla competenza arbitrale.

ART. 27 – Patto d'integrità

Si dà atto che l'Appaltatore ha preso atto della disciplina contenuta all'interno del Patto d'integrità che è parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato, accendendolo in ogni sua parte.

ART. 28 – Clausola di c.d. "Pantouflage"

L'Appaltatore dà atto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Appaltante che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto dello stesso (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabili di procedimento ex art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016). L'Appaltatore dichiara di essere consapevole delle conseguenze derivanti dalla violazione dell'art. 53, comma 16-ter, d. lgs. 165/2001 e ss.mm.ii..

ART. 29 - Tutela della Privacy - Riservatezza

Ai sensi del Regolamento Europeo UE n. 2016/679 sulla Privacy, si informa che i dati in possesso dell'Appaltante verranno trattati nel rispetto della riservatezza e segretezza e senza alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono richiesti.

_o_o_o_o_

E richiesto io Ufficiale Rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32 co. 14 del D.Lgs. 50/2016, su numero pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma con me ed

alla mia presenza lo sottoscrivono, mediante firma digitale ai sensi dell'art. 24 del
D.Lgs. n. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e s.m.i..

Per l'Università degli Studi di Milano – il Direttore Generale dott. Roberto

Conte

Per –

L'Ufficiale Rogante – dott.ssa Olimpia Maria Teresa Garlaschi